

Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 -

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 - supplemento ordinario

Articolo 33

Art. 33 Cessazione dell'attivit 

Articolo 33 -

Art. 33 Cessazione dell'attivit 

In vigore dal 01/09/2021

1. La liquidazione giudiziale puo' essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attivit  del debitore, se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attivit  coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. E' obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.
3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, e' fatta comunque salva la facolta' per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attivit  da cui decorre il termine del comma 1.
4. La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese e' inammissibile.
(1)

(1) Il presente comma   stato cos  modificato dall'[art. 6, comma 1, D.Lgs. 26.10.2020, n. 147](#) con decorrenza dal 01.09.2021. Si riporta di seguito il testo precedente:

"4. La domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese   inammissibile."

[Torna al sommario](#)